



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000 e prorogata con D.P.R. del 12.10.2022 )

Con i poteri:

- ( ) Della Giunta Comunale  
( X ) Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 59 del 29.05.2023

**Oggetto:** Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C. e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli ( R.24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del Giudice di Pace e relativamente alla Ordinanza Tribunale Napoli Nord RG10134/2019 del 08.02.2021 -Riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) ed e) del TUEL – Approvazione schema di Transazione.

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 17:30 si è riunita in modalità videoconferenza , la Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli, nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente Videoconferenza	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente Videoconferenza	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente Videoconferenza	x	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Oggetto: Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G.24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del giudice di pace e relativamente alla Ordinanza Tribunale Napoli Nord RG.10134/2019 del 08/02/2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi art.194 comma 1 lett. a) ed e) del Tuel - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica /Patrimonio, ing. Angelo Martino**, in ragione del Decreto della Commissione Straordinaria n.1 del 17/01/2023 e della delibera della C.C.n.24 del 30/03/2023, propone quanto segue.

### PREMESSO CHE

- con Delibera di G.C. n.19 del 23.01.2007 veniva approvato il progetto preliminare per la realizzazione del CENTRO PER L'IMPIEGO al costo di €1.320.000 (di cui € 980.000 Costi Costruzione Immobile, €94.000 Esproprio area, € 246.000 Spese Generali) finanziato con fondi Regionali POR Campania annualità 2000-2006;
- per la costruzione veniva individuato il terreno identificato all'NCEU di Marano di Napoli al Foglio 15 P.III 1258; il Dirigente dell'Area Tecnica con nota prot. n. 484 del 26.2.2007, ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 327/2001 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990 aveva comunicato ai proprietari (identificati nei germani A.C. e G.C.) dell'area identificata in catasto al foglio 15, mappale 1258, l'avviso di avvio del procedimento preordinato all'esproprio;
- i Sigg.ri C. con nota prot.n.3341 del 16.10.2007 avevano dichiarato la disponibilità a cedere al Comune l'area in questione alle condizioni analiticamente indicate nella nota;
- con determina dirigenziale n.546 del 24.12.2008 veniva approvato lo schema di cessione volontaria da sottoporre ai Sigg. C. proprietari del terreno;
- il Comune, pertanto, avviava i lavori e realizzava l'opera senza però mai formalizzare l'atto di esproprio del terreno con un provvedimento valido, peraltro il TAR Campania Napoli con la Sentenza n. 5031/2018 annullava la determina di esproprio n. 46 del 16.05.2018;
- nel 2014, non essendo mai intervenuta la cessione del terreno, i Sigg.ri C. citavano in giudizio il Comune di Marano di Napoli innanzi al Tribunale di Napoli Nord n.R.G. 4611/2014 per chiedere che venisse riconosciuta la proprietà del fabbricato costruito illegittimamente sul terreno di loro proprietà dall'Ente Comunale;
- il Comune di Marano di Napoli si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocato convenzionato dell'epoca e a seguito anche di una CTU, eseguita in corso di causa, veniva accertato che il fabbricato era stato costruito solo in parte sul terreno dei Sigg.ri C. (285mq) mentre per un'altra parte (105mq) su particelle nn. 25,161 e 417 catasto terreni di proprietà del Comune di Marano di Napoli;
- con Sentenza n. 3050/2018, non appellata e quindi definitiva, il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito: *"1) che il fabbricato su tre livelli sito in Marano di Napoli (NA) alla Piazza J. Escrivà de Balaguer, realizzato su porzioni delle particelle 1258, 25, 161, 417 del foglio 15 del catasto terreni di Marano di Napoli (NA), attualmente destinato ad Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, è in comproprietà tra gli istanti ed il Comune convenuto nelle rispettive quote del 36,5% in capo all'attore Antonio Cavallo, del 36,5% in capo all'attore G. C. e del 27% in capo al Comune di Marano di Napoli;2)condanna il Comune di Marano di*



*Napoli (MA), in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni in favore degli istanti, per la causale di cui in motivazione, che liquida in complessivi € 225.557,1 oltre interessi legali codicistici dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo;”*

- con la predetta sentenza, quindi, oltre a riconoscere la proprietà in favore dei sigg.C. del 73% dell'immobile realizzato, è stato determinato il riconoscimento di un risarcimento del danno, sotto forma di indennità locativa, a decorrere dal 2012 e fino al secondo semestre del 2016 (come da CTU espletata nel giudizio n.R.G. 4611/2014);
- nel corso del giudizio, a seguito della riorganizzazione della geografia giudiziaria, l'edificio realizzato dal Comune di Marano di Napoli, ed ora per il 73% di proprietà dei Sigg.ri C., è stato adibito, giusta convenzione rep.n.1389 del 27.06.2014 ad Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli a servizio di ben 6 comuni limitrofi;
- nell'anno 2019 i Sigg.ri A.C. e G.C., alla luce della definitività della sentenza che li qualificava proprietari del 73% dell'immobile realizzato dal Comune di Marano di Napoli, depositavano innanzi al Tribunale di Napoli Nord nuovo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. n.R.G. 10134/2019, all'esito del quale, con ordinanza del 08/02/2021 l'Ente è stato condannato al pagamento nei confronti dei ricorrenti della indennità di occupazione dell'edificio sito in Marano di Napoli, sede degli uffici del giudice di pace, dall'anno 2017 al mese di febbraio 2021 per un totale di € 221.760,72, oltre al pagamento delle spese di CTU per la complessiva somma di euro 1.785,67 oltre IVA e CP come per legge, oltre alle spese e competenze legali, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario per € 3.645,00 per onorari ed euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi del DM 55/2014, oltre iva e cpa come per legge;
- esclusa la parte di predetta ordinanza relativa a somme che confluiscono nella gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto del 2018 per euro 87.500,57, coma da attestazione dell'ufficio tecnico prot.n.18181 del 20/05/2023 il Comune quindi è debitore per effetto della predetta Ordinanza Tribunale Napoli Nord del 08/02/2021, nei confronti dei sigg. A.C. e G.C., della somma di € 134.260,15 per canoni di occupazione fino a febbraio 2021, oltre alla somma di € 5.518,49 per spese di giudizio onnicomprensive e l'importo per le spese di C.T.U. per € 2.265,66;
- l'azione, volta alla quantificazione dell'indennità di occupazione anche per gli anni seguenti, è stata riproposta dai Sigg.ri C. anche nel 2021 innanzi al Tribunale di Napoli giudizio n.R.G. 24270/2021, questa volta per il riconoscimento dell'indennità a decorrere dal marzo 2021 fino alla definizione del giudizio, quest'ultimo tutt'ora pendente e fissato in prosieguo all'udienza del 20.09.2023, con la quale è stato chiesto di condannare l'Ente al pagamento della relativa indennità sino al rilascio dell'immobile o alla sottoscrizione di contratto di locazione calcolate in € 7.444,80 per ogni mese di occupazione sino al rilascio del bene, per una somma quindi pari a ad € 208.454,4 (n.28 mesi da marzo 2021 sino a giugno 2023);
- il Comune si costituiva a mezzo del legale convenzionato dell'Ente per contestare il quantum della pretesa creditoria ed i valori di determinazione del canone;
- è stato poi notificato atto di pignoramento prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorte capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 e atto di pignoramento prot. n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord pari ad € 7.784,15;
- la Commissione Straordinaria, insediatasi a seguito del quarto scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell'art.143 TUEL, dopo essere riuscita a ricostruire la complicata vicenda sopra esposta, grazie alla sentenza di cui sopra che li riassumeva, ha cercato, nei limiti di quanto ormai possibile, vista la definitività delle pronunce giudiziarie intervenute e la loro non impugnabilità, di porre rimedio sempre sulla base degli atti resi

disponibili dagli uffici, alla cattiva gestione amministrativa, che ha con evidenza caratterizzato la vicenda;

- è stato convocato il Coordinamento Istituzionale, organismo cui sono attribuite le funzioni di controllo sulla gestione dell'ufficio ed, in particolare, la competenza di approvare il rendiconto determinando gli importi annuali di contribuzione dei singoli consociati, per portare a conoscenza tutti i Comuni Convenzionati dei giudizi sopra indicati e della definizione di cui alla citata sentenza, sebbene questi ultimi erano già stati messi a conoscenza della vertenza direttamente dai Sigg.ri C.;
- alla luce di quanto sopra, la Commissione Straordinaria, in relazione alla quantificazione delle spese di funzionamento del Giudice di Pace, scaturenti dal dispositivo della citata sentenza, ha provveduto a far riaggiornare i rendiconti delle spese dall'anno 2014 al 2022, ripartendo la predetta spesa aggiuntiva tra tutti i Comuni convenzionati, ivi compreso il Comune di Giugliano in Campania, non sottoscrittore della Convenzione, ma usufruttore dei servizi del Giudice di Pace;
- conseguentemente è stato richiesto, in data 01/03/2023, emissione di decreti ingiuntivi nei confronti dei Comuni debitori per le quote di spesa anni precedenti, la cui insolvenza ha determinato il comune di Marano di Napoli ad anticipare le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio giudiziario in argomento, anche se non previsto;
- allo stato sono stati ottenuti il D.I. n. 964/2023 nei confronti del comune di Qualiano, notificato in data 07.03.2023, D.I. n.1449/2023 nei confronti del comune di Melito notificato in data 06/04/2023 e D.I. n.1501/2023 nei confronti del comune di Mugnano di Napoli;
- per il comune Giugliano in Campania, invece, il D.I. non è stato concesso, in quanto il Giudice adito ha ritenuto che, non essendo lo stesso firmatario della originaria convenzione rep.1389/2014, non vi fosse la prova per ottenere un provvedimento monitorio. Pertanto a breve si procederà ad instaurare un giudizio di cognizione ordinaria volto al recupero delle somme dovute dal comune di Giugliano, il quale continua ad utilizzare il servizio del giudice di pace;
- successivamente, la Commissione Straordinaria, anche con l'ausilio del Ministero di Giustizia, intervenuto a seguito della ipotesi di chiusura dell'Ufficio di Giudice di Pace di Marano di Napoli, ha provveduto a redigere e far sottoscrivere, sulla scorta dei nuovi parametri relativi alle spese di funzionamento dell'Ufficio in parola, una nuova Convenzione a tutti i Comuni aderenti, ivi compreso il Comune di Giugliano in Campania nell'ambito della quale all'art.3 è espressamente previsto << *La Sezione Distaccata di Marano di Napoli dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord continuerà ad avere sede nei locali dove già si trovano gli uffici siti alla via San Escrivà de Balaguer (Piazza Escrivà) nel Comune di Marano di Napoli. I locali suddetti risultano in proprietà per 73% di privati e 27% del Comune di Marano di Napoli e sono concessi in locazione al Comune di Marano di Napoli in qualità di Capofila della presente convenzione. Le spese del canone di locazione sono incluse nel riparto delle spese così come previsto dal successivo art.7 lett.d).*>>;
- inoltre, alla luce della Sentenza n 3050/2018, con la quale il Comune di Marano di Napoli ha perso il 73% della proprietà dell'immobile in favore dei Sig.ri C., quali proprietari del suolo mai correttamente espropriato, è stata avviata un'azione giudiziaria nei confronti dei germani C., volta all'accertamento dell'indennità ex art. 936, co. 2, c.c. per l'immobile realizzato su fondo altrui, come per altro statuito nella citata sentenza 3050/2018, con contestuale richiesta di condanna dei sigg. C. al pagamento della somma di € 960.964,40;
- tale azione, pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord n.R.G. 4381/2022 e fissata per l'assunzione dei mezzi di prova al 30.06.2023, è volta ad ottenere la condanna dei Sig.ri C. al pagamento in favore del Comune di Marano di Napoli dell'indennità per accessione ex art. 936, co. 2, c.c. e cioè del costo sostenuto per la realizzazione dell'opera su suolo altrui;

- l'importo di € 960.964,40 è stato determinato sulla scorta del 73% del costo di costruzione dell'opera così come individuato e quantificato nella Determina Dirigenziale n.546 del 24.12.2008, per la realizzazione dell'originario Centro per l'impiego pari ad € 1.316.389,59;
- tutto quanto sopra premesso è stato segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti Regione Campania con nota prot.n.14966 del 02/05/2023 per l'individuazione di eventuali responsabilità contabili;

#### TANTO PREMESSO

- l'Ente ha avviato trattative con i sigg. A.C. e G.C., principali proprietari dell'immobile sede degli uffici del giudice di pace, da un lato, per ottenere in locazione l'immobile, nella qualità di Comune Capofila della convenzione per la gestione degli uffici del giudice di pace, sottoscritta con i Comuni di Giugliano in Campania, Calvizzano, Qualiano, Melito, Mugnano di Napoli, Villaricca, cui ricade l'onere di corrispondere il canone di locazione e, dall'altro, si è fatto promotore di risolvere transattivamente la lite, insorta per il debito per occupazione dell'immobile, iscritta al RG n.24270/21 presso il Tribunale di Napoli e le liti relative all'atto di pignoramento prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorte capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 e atto di pignoramento prot. n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord pari ad € 7.784,15;
- dopo lunghe trattative, le parti sono oggi infine addivenute ad un accordo globale volto alla composizione bonaria delle liti e con definizione integrale delle reciproche posizioni;

#### RILEVATO:

- che i germani C. hanno dato adesione ad effettuare apposita transazione dei crediti vantati secondo quanto riportato nell'allegato atto che si riassume nei punti seguenti:
  - a) per il periodo 2019- febbraio 2021 il Comune di Marano di Napoli riconosce il debito complessivo derivante dalla esecuzione della Ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Napoli Nord R.G. 101314/2019, nei confronti dei sigg. A.C. e G.C. in **euro 142.043,45** totali, di cui di cui € 134.260,15 per canoni di occupazione dal 01.01.2019 al 28.02.2021 ed € 5.518,49 spese di giudizio onnicomprensive e CTU per €2.264,81;
  - b) i sigg. C. accettano il pagamento del debito di euro 142.043,45 e per l'effetto rinunciano all'atto di pignoramento notificato prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorta capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 e atto di pignoramento prot.n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G.10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord ed alle relative spese legali sostenute per gli stessi, quantificate sulla scorta dei parametri individuati nel D.M. di riferimento, in euro 4.496,00 oltre accessori di legge;
  - c) i sigg. C. rinunciano, inoltre, agli interessi legali relativi all'Ordinanza del Tribunale Napoli Nord n.RG.10134/2019 del 08/02/2021, quantificati in euro € 4.320,27;
  - d) per il periodo marzo 2021- giugno 2023, per i quali pende giudizio presso il Tribunale di Napoli n.R.G. 24270/2021, il Comune di Marano di Napoli si riconosce debitore nei confronti dei sigg. C. di **euro 142.463,72** per canoni di occupazione dell'immobile sede del giudice di pace (28 mesi x 5.087,99 €);
  - e) i sigg. C. accettano il pagamento del debito di euro 142.463,72 ed accettano che il canone per occupazione dell'immobile dal mese di marzo 2021 a giugno 2023 sia quantificato in euro 5.087,99, mensili, anziché nella somma richiesta dai ricorrenti di euro 208.454,40 e calcolata dagli stessi in euro 7444,80 mensile, rinunciando per l'effetto alla differenza delle maggiori somme richieste quantificate in euro 65.990,68;

- f) le parti rinunciano al giudizio R.G.n.24270/2021, pendente presso il Tribunale di Napoli con compensazione spese di giudizio tra le stesse, che sarà fatto cancellare per inattività delle parti;
- g) i sigg. C. accettano che il pagamento della somma complessiva di cui sopra avvenga in tre rate annuali di pari importo, da corrispondersi la prima a luglio 2023, la seconda a luglio 2024 e la terza a luglio 2025;
- h) le parti convengono che il mancato pagamento anche parziale per qualsiasi motivo di una rata nei termini fissati determinerà la facoltà dei sigg. C. di dichiarare risolto l'accordo;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, a mente del quale la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite;

EVIDENZIATO che, affinché un accordo possa qualificarsi come "atto di transazione" è necessario che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: I) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto; II) la *res dubia*, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti; III) che abbia ad oggetto diritti disponibili; IV) un nuovo regolamento di interessi che, mediante reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite; elementi tutti presenti nel caso in oggetto;

RICORDATO che il Comune, in analoghe fattispecie precedenti (sentenza 3050/2018 e Ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Napoli Nord R.G. 101314/2019), è stato già condannato al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del giudice di pace sulla base di CTU disposta dal giudice) per un importo mensile di canone superiore a quello qui concordato transattivamente;

ACQUISITO il parere del legale convenzionato dell'Ente prot.n.17885 del 24/05/2023, in ordine alla convenienza della predetta transazione in quanto vantaggiosa per *"l'ente che non solo ottiene una notevole riduzione delle somme dovute, ma altresì, evita anche l'aggravio di spese con la rinuncia alla procedure esecutive in atto"*;

PRESO ATTO della convenienza economica dell'accordo con il quale:

- a) in riferimento all'ordinanza del Tribunale Napoli Nord n.RG.10134/2019 del 08/02/2021 i sigg. C. rinunciano agli interessi legali quantificati in euro 4.320,72 e accettano la rateizzazione del debito in tre annualità, con rinuncia alle procedure esecutive già avviate con pignoramenti prot. nn.4814 e 4815 del 08.02.2023 e alle relative spese di giudizio quantificate in euro 4496,00 oltre oneri come per legge;
- b) con riferimento alla lite insorta e pendente innanzi al Tribunale di Napoli RG 24270/2021 si è addivenuti ad una determinazione della indennità di occupazione ad una somma, ritenuta congrua da questo ufficio tecnico sulla scorta dei valori OMI determinati con nota prot.n.11554 del 30/03/2023 da parte del responsabile del settore pari ad €.5087,99, inferiore a quella stabilita dal giudice nella Ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Napoli Nord R.G. 101314/2019, sulla base di apposita CTU (€.6.018,00) e inferiore a quella richiesta dal ricorrente in giudizio pari ad euro7444,80, con rinuncia al giudizio che avrebbe potuto comportare, in caso di soccombenza, il pagamento di spese di CTU e spese legali;

CONSIDERATO che, alle condizioni date, non appare prudente sopportare l'alea del giudizio mentre appare conveniente concludere un accordo transattivo, con una controparte che si dichiara disponibile a ridurre in maniera significativa le sue pretese;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula dell'accordo come da schema allegato alla presente;

VISTA la deliberazione n.48/2021 della Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio, secondo la quale se vi sono oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'Ente risulterebbe necessario procedere a un riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e) T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto necessario procedere al formale riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla transazione;

VISTO l'art.23 co.5 L. 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi agli organi di controllo e alla procura della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il Testo Unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

ATTESO che la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 del D. Lgs 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità a seguito di deliberazione consiliare;

Al riguardo si evidenzia l'orientamento della magistratura contabile secondo cui la presenza di una eventuale transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime l'Ente dall'obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell'organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019) e che il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell'organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021);

VISTO l'art. 194, comma 2 del Tuel che prevede che al pagamento dei debiti fuori bilancio possa provvedersi sulla base di un piano di rateizzazione, concordato coi creditori, di durata triennale compreso l'esercizio in corso al momento del relativo riconoscimento;

DATO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera di orientamento n. 21/2018 (più recentemente ribadita con delibera n. 27/2019), dopo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale avevano, invece, affermato che gli accordi di rateizzazione in parola "*riguardano solo i tempi di pagamento e hanno effetto esclusivamente sulla cassa*" (Corte conti, SS.RR/EL 29.3.2018, n.11) ribadisce che anche in caso di concessione di una dilazione di pagamento "*il debito deve essere registrato per intero e per intero deve essere iscritto nello stato patrimoniale*", al fine di evitare che gli accordi di rateizzazione possano avere una mera finalità dilatoria, valorizzando la funzione di programmazione, quella autorizzatoria del bilancio di previsione a valenza triennale e l'obbligo di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le annualità del piano;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di servizi che hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;





RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a) ed e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti;

RILEVATO che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

VISTO il D. Lgs 267/2000 visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Patrimonio, ing. Angelo Martino, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del settore programmazione e Bilancio, Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Renato Spedaliere, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in data 29/05/2023, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot.n. 18634 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

### PROPONE

1. **di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare lo schema dell'atto di transazione**, che costituirà la base per la stipula del susseguente e definitivo atto transattivo tra le parti, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale con il quale, facendosi reciproche concessioni si pone fine alla lite insorta innanzi al Tribunale di Napoli R.G.n.24270/2021 e si rateizza il pagamento della Ordinanza del Tribunale Napoli Nord 08/02/2021 con rinuncia agli interessi, alle procedure esecutive già avviate con pignoramenti prot.n. 4814 e 4815 del 08.02.2023 e alle relative spese di giudizio quantificate in euro 4496,00 oltre Iva e cpa;
3. **di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett a)** della Ordinanza del Tribunale Napoli Nord 08/02/2021, con cui l'Ente è stato condannato al pagamento nei confronti dei sigg. AS.C e G.C. della indennità di occupazione dell'edificio sito in Marano di Napoli, sede degli uffici del giudice di pace, dall'anno 2017 al mese di febbraio 2021 per la sola parte di competenza del Comune di Marano di Napoli pari ad euro 142.043,45 di cui €.134.260,15 per canoni di occupazione dal 01.01.2019 al 28.02.2021 ed €.5518,49 per spese di giudizio ed €.2264,81 per CTU, esclusa la parte di predetta ordinanza relativa a somme che confluiscono nella gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto del 2018 per euro 87.500,57, oltre alle spese di registrazione che saranno successivamente quantificate;
4. **di riconoscere il debito fuori bilancio scaturente dalla transazione in oggetto ai sensi dell'art.194 co.1 lett.e)** T.U.E.L. D. lgs.267/2000 per un totale di **euro 142.463,72** per il periodo di occupazione dell'immobile in questione marzo 2021- giugno 2023, per il quale pende giudizio presso il Tribunale di Napoli n.R.G. 24270/2021, riconoscendo il canone di occupazione dell'immobile sede del giudice di pace in 5.087,99 € per 28 mesi anziché nella somma richiesta di euro 208.454,40 calcolata in euro 7444,80 mensile sulla scorta della CTU relativo alla ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 08/02/202;



5. **di dare atto che il debito** complessivo fuori bilancio scaturente dalla transazione come risultante dai punti n.3 e 4 del deliberato è pari ad € **284.507,17** (€.142.043,45+€.142.463,72) trova copertura finanziaria con imputazione sul capitolo n.169 pro quota sulle annualità del bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025;
6. **il pagamento** della somma complessiva di cui sopra avverrà in tre rate annuali di pari importo, da corrispondersi la prima a luglio 2023, la seconda a luglio 2024 e la terza a luglio 2025;
7. **di autorizzare** il Responsabile del settore Urbanistica/Patrimonio competente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto;
8. **di dare mandato** agli uffici competenti ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione per dare tempestiva esecuzione alla presente delibera nei termini individuati
9. nello schema di atto transattivo;
10. **di dare atto** che la spesa riconosciuta con il presente atto dal Comune di Marano di Napoli, in qualità di rappresentante legale della Convenzione sottoscritta per il funzionamento e la gestione degli uffici del giudice di pace, relativa al funzionamento dell'ufficio giudiziario, verrà ripartita complessivamente per le annualità non ancora soddisfatte, tra i comuni sottoscrittori della convenzione stessa;
11. **di incaricare il Segretario Generale** di trasmettere la presente delibera alla Procura Generale della Corte dei Conti ex art 23 co.5 L. 289/2002.
12. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore Patrimonio**  
**ing. Angelo Martino**



**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**Con i poteri del Consiglio Comunale**

**Vista la proposta ad oggetto:** Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C. e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli ( R.24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del Giudice di Pace e relativamente alla Ordinanza Tribunale Napoli Nord RG10134/2019 del 08.02.2021 -Riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) ed e) del TUEL – Approvazione schema di Transazione.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile forniti dal Responsabile del settore Urbanistica/Patrimonio e dal Responsabile del servizio finanziario.

**Ritenuta** l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

Per le premesse di cui in narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C. e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli ( R.24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del Giudice di Pace e relativamente alla Ordinanza Tribunale Napoli Nord RG10134/2019 del 08.02.2021-Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) ed e) del TUEL –Approvazione schema di Transazione , predisposta dal Responsabile del settore Urbanistica/Patrimonio, Ing. Angelo Martino.

Di dichiarare la presente deliberazione con votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del TUEL .





**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** per la COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con i poteri del/la  
( ) GIUNTA COMUNALE      (x) CONSIGLIO COMUNALE


Proponente:  
Settore Urbanistica/Patrimonio

**Oggetto:** Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G.24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del giudice di pace e relativamente alla Ordinanza Tribunale Napoli Nord RG.10134/2019 del 08/02/2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi art.194 comma 1 lett. a) ed e) del Tuel - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:  
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p align="center">IL RESPONSABILE  Settore Urbanistica/Patrimonio  Ing. Angelo Martino</p>	<p>Per quanto concerne <b>la regolarità tecnica</b> esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>FAVOREVOLE</b>                      <input type="checkbox"/> <b>CONTRARIO</b></p> <p>Data _____</p> <p align="right">Il Responsabile  </p>
<p align="center">IL RESPONSABILE  Settore economico-finanziario  Dott. Renato Spedalieri</p> <p>EP 12/2023  EP 2024 e 2025</p>	<p>Per quanto concerne <b>la regolarità contabile</b> esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>FAVOREVOLE</b>                      <input type="checkbox"/> <b>CONTRARIO</b></p> <p>Data _____</p> <p align="right">Il Responsabile  </p>





COMUNE DI MARANO DI NAPOLI  
PROVINCIA DI NAPOLI  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

*dott. Alfredo Capobianco*  
*dott. Antonio Moliterno*  
*dott. Anthony Lettieri*

Alla Commissione Straordinaria – Sede

Al Segretario Generale – Sede

Al Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri – Sede

**Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 a favore dei germani A.C. e G.C., sentenza n. 3050/2018 R.G. n. 4611/2014 emessa dal Tribunale di Napoli Nord".**

In data 29/05/2023 presso la sede del comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Anthony Lettieri e il dott. Antonio Moliterno che ricoprono il ruolo di Componenti.

**Premesso**

Che in data 29/05/2023, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito con consegna a mano la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Accordo transattivo relativamente al giudizio intentato dai sigg. A.C. e G.C. dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 24270/2021) in ordine alla indennità di occupazione dell'immobile sede degli uffici del Giudice di Pace e relativamente all'ordinanza alla Ordinanza Tribunale napoli Nord R.G. 10134/2019 del 08/02/2021 – riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi art. 194 comma 1 lett.a) ed e) del Tuel – Approvazione schema di transazione".

**Visto**

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

**Richiamato**

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.

**Rilevato**


- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) e lett. e) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.

**Considerato**

- La relazione redatta dal Responsabile dell'Area Ing. Angelo Martino ed allegata alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, nonché l'attestazione di regolarità contabile e quella di copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri;
- Che il debito trae origine dalla *sentenza n. 3050/2018, R.G. n. 4611/2014, emessa dal Tribunale di Napoli Nord;*







- Che il riconoscimento di tale fattispecie di debito fuori bilancio costituisce atto dovuto;

**Evidenziato**

- Che la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria prevede il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi **dell'art. 194, comma 1, lettera a) per euro 142.043,45;**
- Che la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria prevede il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi **dell'art. 194, comma 1, lettera e) per euro 142.463,72;**
- Che alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria si allega lo schema di atto di transazione tra l'Ente e i **germani A.C. e G.C.;**
- Che il totale di un debito fuori bilancio ai sensi **dell'art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) ammonta ad euro 284.507,17**


**Esprime**

**Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, per euro 284.507,17 imputato al cap. 169 macroaggregato 1.10.99.999 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:**

<b>PROSPETTO DI RIEPILOGO</b>	
Competenze	134.260,15
Spese di giudizio	5.518,49
CTU	2.264,81
<b>TOTALE GENERALE LETT. A</b>	<b>142.043,45</b>
Atto di transazione	142.463,72
<b>TOTALE GENERALE LETT. E</b>	<b>142.463,72</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>284.507,17</b>

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
<b>Sentenza n. 3050/2018, R.G. n. 4611/2014, emessa dal Tribunale di Napoli Nord;</b>	<b>Germani A.C. e G.C. c/o Comune di Marano di Napoli;</b>	<b>284.507,17</b>





**Raccomanda**

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.


A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 29/05/2023

Il Collegio dei Revisori



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il **Comune di Marano di Napoli** (C.F. 80101470633 P.IVA 05696180636) in persona dell'ing Angelo Martino , Responsabile del settore patrimonio ai sensi dell'art.107 del Tuel e del decreto Commissione Straordinaria n.6 del 14/01/2022 , in quale agisce in nome e per conto del Comune di Marano di Napoli , con sede legale in Marano di Napoli (NA-80016), Corso Umberto I, n.16, PEC:protocollo@pec.comune.marano.na.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano;

E

L'avv.A.C., nato a Napoli il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ e il dott.G.C., nato a Napoli il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_s, rappresentati dall'avv.A.C., giusta procura

.....

### PREMESSO CHE

- con Sentenza n. 3050/2018, non appellata e quindi definitiva, il Tribunale di Napoli NORD ha stabilito: "1) che il fabbricato su tre livelli sito in Marano di Napoli (NA) alla Piazza J. Escrivà de Balaguer, realizzato su porzioni delle particelle 1258, 25, 161, 417 del foglio 15 del catasto terreni di Marano di Napoli (NA), attualmente destinato ad Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, è in comproprietà tra gli istanti ed il Comune convenuto nelle rispettive quote del 36,5% in capo all'attore A.C., del 36,5% in capo all'attore G.C. del 27%€ in capo al Comune di Marano di Napoli;2)condanna il Comune di Marano di Napoli (MA), in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni in favore degli istanti, per la causale di cui in motivazione, che liquida in complessivi € 225.557,1 oltre interessi legali codicistici dalla pubblicazione della presente decisione al soddisfo;"
- la predetta sentenza, quindi, oltre a riconoscere la proprietà in favore dei sigg A.C. e G.C del 73% dell'immobile realizzato, ha determinato il riconoscimento di un risarcimento del danno, sotto forma di indennità locativa, a decorrere dal 2012 e fino al secondo semestre del 2016 (come da CTU espletata nel giudizio n.R.G. 4611/2014);
- nel corso del giudizio, a seguito della riorganizzazione della geografia giudiziaria, l'edificio realizzato dal Comune di Marano di Napoli, ed ora per il 73% di proprietà dei Sigg.ri A.C e G.C., è stato adibito, giusta convenzione rep.n.1389 del 27.06.2014 ad Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli a servizio di ben 6 comuni limitrofi;
- nell'anno 2019 i Sigg.ri C., alla luce della definitività della sentenza che li qualificava proprietari del 73% dell'immobile realizzato dal Comune di Marano di Napoli, depositavano innanzi al Tribunale di Napoli Nord nuovo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. n.R.G. 10134/2019, all'esito del quale, con ordinanza del 08/02/2021 l'Ente è stato condannato al pagamento nei confronti dei ricorrenti della indennità di occupazione dell'edificio sito in Marano di Napoli, sede degli uffici del giudice di pace, dall'anno 2017



al mese di febbraio 2021 per un totale di €221.760,72, oltre al pagamento delle spese di CTU per la complessiva somma di euro 1.785,67 oltre IVA e CP come per legge, oltre alle spese e competenze legali, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario per €3.645,00 per onorari ed euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi del DM 55/2014, oltre iva e cpa come per legge;

- esclusa la parte di predetta ordinanza relativa a somme che confluiscono nella gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto del 2018 per euro 87.500,57, il Comune quindi è debitore per effetto della predetta Ordinanza Tribunale Napoli Nord del 08/02/2021, nei confronti dei sigg. C., della somma di €134.260,15 per canoni di occupazione fino a febbraio 2021, oltre alla somma di € 5.518,49 per spese di giudizio onnicomprensive e l'importo per le spese di C.T.U. per €2.264,81;
- l'azione, volta alla quantificazione dell'indennità di occupazione anche per gli anni seguenti, è stata riproposta dai Sigg.ri C. anche nel 2021 innanzi al Tribunale di Napoli giudizio n.R.G. 24270/2021, questa volta per il riconoscimento dell'indennità a decorrere dal marzo 2021 fino alla definizione del giudizio, quest'ultimo tutt'ora pendente e fissato in prosieguo all'udienza del 20.09.2023, con la quale è stato chiesto di condannare l'ente al pagamento della relativa indennità sino al rilascio dell'immobile o alla sottoscrizione di contratto di locazione calcolate in €7444,80 per ogni mese di occupazione sino al rilascio del bene, per una somma quindi pari a ad €208.454,4 (n.28 mesi da marzo 2021 sino a giugno 2023);
- è stato poi notificato atto di pignoramento prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorte capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 e atto di pignoramento prot. n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
- l'Ente quindi ha avviato trattative con i sigg. C., principali proprietari dell'immobile sede degli uffici del giudice di pace, da un lato, per ottenere in locazione l'immobile, nella qualità di Comune Capofila della convenzione per la gestione degli uffici del giudice di pace, sottoscritta con i Comuni di Giugliano in Campania, Calvizzano, Qualiano, Melito , Mugnano di Napoli, Villaricca, cui ricade l'onere di corrispondere il canone di locazione e, dall'altro, si è fatto promotore di risolvere transattivamente la lite, insorta per il debito per occupazione dell'immobile, iscritta al RG n.24270/21 presso il Tribunale di Napoli e quelle relative al pignoramento prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorte capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019, emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 pari ad € 134.260,15 e atto di pignoramento prot. n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord pari ad € 7783,30.

- Che i sigg. A.C. e G.C. si sono resi disponibili a cedere in locazione l'immobile sede degli uffici del giudice di pace come da nota nota prot.n.6372 del 21/02/2023;
- che la Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio Comunale, competente *ratione materiae*, con deliberazione n..... del ....., ha approvato il contenuto della transazione e ha disposto il relativo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sorto dalle sentenze/ordinanze sopra richiamate demandando al Responsabile del settore patrimonio la sottoscrizione della presente transazione.

### **TANTO PREMESSO**

tra le parti, come in epigrafe rappresentate, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Con la presente transazione non avente natura novativa, i sigg. A.C. e G.C e il Comune di Marano di Napoli intendono transigere la lite insorta come di seguito indicato.

#### **Art.2**

Per il periodo gennaio 2019- febbraio 2021 il Comune di Marano di Napoli riconosce il debito complessivo derivante dalla esecuzione della Ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Napoli Nord R.G. 101314/2019, nei confronti dei sigg. A.C. e G.C in **euro 142.043,45** totali, di cui di cui € 134.260,15 per canoni di occupazione dal 01.01.2019 al 28.02.2021 ed € 5.518,49 spese di giudizio onnicomprensive e CTU per €2.264,81 oltre alle spese di registrazione che saranno successivamente quantificate.

I sigg. A.C. e G.C. accettano il pagamento del debito di euro 142.043,45 e per l'effetto rinunciano all'atto di pignoramento notificato prot.n.4815 del 08.02.2023 per la sorta capitale individuata nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G. 10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per le sole somme a decorrere dal 01.01.2019 sino al febbraio 2021 e atto di pignoramento prot.n.4814 del 08.02.2023 per le spese legali riconosciute sempre nell'ordinanza del 08.01.2021 n.R.G.10134/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord pari ad € 7.784,15 ed alle relative spese legali sostenute per gli stessi, quantificate sulla scorta dei parametri individuati nel D.M. di riferimento, in euro 4.496,00 oltre accessori di legge.

I sigg. A.C. e G.C rinunciano, inoltre, agli interessi legali relativi all'ordinanza del Tribunale Napoli Nord n.RG.10134/2019 del 08/02/2021, quantificati in euro € 4.320,27.

#### **Art.3**

Per il periodo marzo 2021- giugno 2023, per i quali pende giudizio presso il Tribunale di Napoli n.R.G. 24270/2021, il Comune di Marano di Napoli si riconosce debitore nei confronti dei sigg. A.C. e G.C. di **euro 142.463,72** per canoni di occupazione dell'immobile sede del giudice di pace (28 mesi x 5.087,99 €).



- I sigg. A.C. e G.C. accettano il pagamento del debito di euro 142.463,72 ed accettano che il canone per occupazione dell'immobile dal mese di marzo 2021 a giugno 2023 sia quantificato in euro 5.087,99, mensili, anziché nella somma richiesta di euro 208.454,40 calcolata in euro 7444,80 mensile rivalutando la cifra stimata nella CTU relativa alla ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 08/02/2021, rinunciando per l'effetto alla differenza delle maggiori somme richieste quantificate in euro 65.990,68.

-le parti rinunciano al giudizio R.G.n.24270/2021, pendente presso il Tribunale di Napoli con compensazione spese di giudizio tra le parti che sarà fatto cancellare per inattività delle parti.

#### **Art.4**

I sigg. A.C. e G.C. accettano che il pagamento della somma complessiva di cui agli artt.2 e 3 del presente atto di euro 284.507,17 avvenga in tre rate annuali di pari importo (€94.835,73 cadauna) da corrispondersi la prima entro luglio 2023, la seconda entro luglio 2024 e la terza entro luglio 2025, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.

intestato all'avv. Antonio A.C. e G.C. con causale "transazione relativa immobile giudice di pace" o su diverso conto comunicato da quest'ultimo, almeno un mese prima della scadenza, a mezzo pec.

#### **Art.5**

Il Comune di Marano di Napoli e i sigg. A.C. e G.C. rinunciano agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli iscritto al n.R.G. 24270/2021 e pertanto contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione, danno atto che il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli iscritto al n.R.G. 24270/2021, sarà abbandonato dalla prossima udienza fissata al 20.09.2023 per inattività delle parti.

I sigg. A.C. e G.C. si impegnano sin da ora a non dare esecuzione ai pignoramenti notificati. Con il corretto e puntuale pagamento di quanto stabilito negli articoli precedenti i sigg. A.C. e G.C. nulla più potranno pretendere in riferimento alle somme indicate nella presente transazione.

#### **Art. 6**

Il termine di cui all'art.4 è da ritenersi essenziale e fissato nell'interesse dei signori Cavallo; il mancato pagamento, anche parziale, per qualsiasi motivo di una rata nei termini fissati determinerà la facoltà dei sigg. A.C. e G.C. di dichiarare risolto il presente accordo, e gli stessi saranno liberi di procedere per il recupero delle restanti somme di cui al presente accordo oltre interessi, nonché delle spese dei pignoramenti prot. nn. 4814 e 4815 del 08.02.2023 pari ad € 4.496 oltre IVA e CPA, degli interessi relativi all'ordinanza del Tribunale Napoli Nord n.RG.10134/2019 del 08/02/2021, anche attivando i titoli esecutivi summenzionati.

#### **Art.7**

Il presente accordo non ha effetto novativo ed in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.2, 3 e 4 i sigg. A.C. e G.C. potranno proseguire con le azioni esecutive.

#### **Art.8**

I procuratori, nel prendere atto dell'integrale compensazione delle spese di lite, sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà.





**Art.9**

Il presente atto di transazione viene redatto in duplice originale.

**L.C.S.**

Marano di Napoli , data

Comune di Marano di Napoli  
in persona del Responsabile del settore  
patrimonio

Avv. A.C.

Avv. Raffaele Marciano

Avv. A.C. nella qualità di  
avvocato





Il presente verbale viene così sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

dott.ssa Gerardina BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Giovanna IMPARATO



**PUBBLICAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 05/06/2023

Marano di Napoli li 05/06/2023

Il Responsabile Albo Pretorio on line



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

( ) è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 1 del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 05/06/2023

IL RESPONSABILE



**CONFORMITA'**

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE

